



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2013

Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

ONOREVOLI SENATORI. - La norma istitutiva dei giudici di pace risale al 1991 e l'entrata in funzione dei relativi uffici è avvenuta nel 1995. L'ultima modifica organica della magistratura onoraria è stata effettuata con l'introduzione del giudice unico di primo grado e si è limitata alla trasposizione della figura dei magistrati onorari previsti nella funzione giudicante e requirente delle preture e procure circondariali all'intervenuta soppressione di tali uffici, rinviando la riforma complessiva della magistratura onoraria ad un momento successivo, poi rinviato più volte. Sono, quindi, trascorsi molti anni dalle ultime riforme di rilievo e oltre dodici anni dall'inizio della attività degli uffici del giudice di pace e, di conseguenza, i tempi appaiono maturi sia per compiere un serio bilancio dell'attività svolta, sia per operare i necessari correttivi diretti a promuovere l'efficienza ed efficacia dell'azione sia per accentuare la professionalità del magistrato onorario chiamato a concorrere all'attività degli organi giudiziari e giurisdizionali, gravati da un contenzioso progressivamente crescente.

Di fronte a questa situazione, anche in considerazione della funzione strategica svolta dal giudizio di primo grado nel sistema giudiziario italiano, per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di contenere i tempi del processo entro i due anni al fine di parificare la durata del giudizio italiano e quella media dei procedimenti europei, si deve necessariamente procedere, unitamente alla riforma complessiva della magistratura onoraria e facendo salva la particolarità rappresentata dal tribunale per i minorenni, alla creazione di un unico organo giurisdizionale di primo grado nel quale possano essere pro-

ficuamente utilizzate, ottimizzate e coordinate tutte le energie e le risorse al momento disponibili ma diffuse su uffici autonomi, ciascuno dei quali non ha ormai risorse tali da assicurarne una adeguata autonoma funzionalità.

Per perseguire tale obiettivo il disegno di legge si muove lungo tre direttrici.

La prima consiste nella creazione di uno *status* unitario dei magistrati onorari accentuandone la professionalità mediante un sistema di selezione e aggiornamento professionale permanente, unito ad un rigoroso sistema di valutazione dell'attività svolta, all'introduzione di un sistema complesso di incompatibilità e ad una valutazione quinquennale che può concludersi ogni volta con l'esonero del magistrato onorario che abbia tenuto un comportamento o svolto la sua attività in modo non adeguato, oltre che alla compiuta individuazione dei procedimenti che possono essere svolti dalla magistratura onoraria e delle attività processuali e di indagine che il procuratore della Repubblica può delegare ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. Al completamento ed alla compiuta definizione dello *status* costituisce un corollario necessario la definizione di un sistema disciplinare completo che sia in grado da un lato di individuare le ipotesi di illecito disciplinare, le sanzioni applicabili ed il procedimento di accertamento della responsabilità e di adozione dei relativi procedimenti, e dall'altro di assicurare la reale partecipazione dell'incolpato ed il diritto di difesa.

La seconda consiste nella creazione del tribunale ordinario di primo grado all'interno del quale vengono assorbite le competenze attualmente attribuite agli uffici del giudice

di pace. Tale soluzione consente di evitare la duplicazione di uffici in circa 400 realtà - nelle città sede di circondario e nelle città in cui hanno sede sezioni distaccate del tribunale verrebbe ad esistere un'unica struttura direttiva - mentre i restanti uffici del giudice di pace rimarrebbero, seppure trasformati in sedi decentrate del tribunale in cui può essere trattata unicamente una parte del contenzioso dell'ufficio di primo grado. Per effetto della introduzione dell'ufficio unico di primo grado, le attività e la utilizzazione di tutti i magistrati, ordinari e onorari, divengono, anche come sede, tabellari o comunque oggetto dei provvedimenti di organizzazione che tengono conto della esigenza della conservazione della giustizia di pace prevista dall'articolo 106 della Costituzione, concorrendo in questo modo ad ottimizzare le prestazioni potendo ciascuno essere addetto a più sedi in relazione alle concrete necessità. Al tempo stesso la dimensione circondariale, che viene a costituire la dimensione minima di ciascun ufficio, consente di meglio far fronte alle concrete esigenze anche amministrative e di personale di ogni realtà distaccata o decentrata, essendo emerso che la capacità di garantire *standard* di definizione elevati è sempre connessa, anche per la specializzazione interna che consente, a dimensioni medio grandi degli uffici stessi.

La terza consiste nella individuazione di una organizzazione in grado di aggredire l'arretrato formatosi negli uffici giudiziari sia nel settore civile che in quello penale, utilizzando nella definizione di tale contenzioso anche la magistratura onoraria sulla base di progetti di definizione che tengano conto anche della tipologia di contenzioso cui gli stessi possono essere addetti, introducendoli nella organizzazione delle sezioni e coinvolgendoli nelle riunioni di coordinamento e di verifica degli orientamenti giurisprudenziali cui attendono i presidenti di sezione negli uffici giudicanti ed i procuratori aggiunti in quelli requirenti.

La nuova disciplina si occupa anche del personale attualmente incaricato di funzioni onorarie, prevedendo che a coloro i quali abbiano in corso un incarico in qualità di giudici di pace l'incarico venga trasformato in quello di magistrato onorario con durata quinquennale e che detto incarico possa essere rinnovato con cadenza quadriennale previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura fino al raggiungimento: dell'età di settantacinque anni, se di età superiore ai sessantotto anni e dell'età di settanta anni per tutti gli altri. Inoltre è stata introdotta la previsione che i magistrati onorari, che in precedenza abbiano svolto le funzioni di giudice di pace, non possano svolgere, per più di otto anni dalla data entrata in vigore della riforma, la medesima funzione tabellare nel medesimo ufficio. Per i magistrati onorari (giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari) in servizio alla data di entrata in vigore della legge, è stata, invece, prevista, anche in considerazione del differente *status* pregresso, la possibilità di fruire di altri due rinnovi quadriennali, sempre previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura sulla base di concreti riscontri di professionalità. Proprio al fine di assicurare la protrazione degli incarichi ai soggetti già investiti di funzioni onorarie è stata prevista la sottoposizione di tutti ad una verifica straordinaria di professionalità da attuarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, ovviamente avvalendosi delle specifiche sezioni dei consigli giudiziari, entro due anni dalla entrata in vigore della riforma.

Il provvedimento è, infine, completato da un primo coordinamento delle norme esistenti al fine di renderle compatibili con la riforma operata e da una delega per completare il coordinamento e per la abrogazione delle disposizioni incompatibili.

Passando all'esame dei singoli articoli va evidenziato che il capo I è dedicato alle norme che introducono una nuova disciplina omogenea della magistratura onoraria, con

esclusione di quelle figure di soggetti professionali destinati ad integrare le sezioni specializzate del tribunale o i collegi nel caso del tribunale per i minorenni o del tribunale di sorveglianza.

La riforma introduce un nuovo titolo III-*bis* all'interno dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al fine da un lato di ribadire la natura di riforma generale della nuova disciplina concernente la figura del magistrato onorario e dall'altro di prefigurare l'intervento generale già previsto dalla legge 25 luglio 2005, n. 150, e diretto a ricostruire uno strumento normativo unitario che contenga tutte le norme di ordinamento giudiziario attualmente disseminate in un numero rilevante di singole disposizioni normative ed operi il coordinamento delle stesse, anche attraverso la abrogazione delle norme la cui vigenza sia venuta meno per incompatibilità con le norme che sono state introdotte da ultimo anche dalla legge 30 luglio 2007, n. 111.

L'articolo 1, in particolare inserisce nell'ordinamento giudiziario gli articoli da 84-*bis* a 84-*octiesdecies* prevedendo il numero di magistrati onorari cui può essere conferito l'incarico, le modalità di selezione, nomina, cessazione e durata dell'incarico, le funzioni che gli stessi possono svolgere e le norme destinate ad assicurare un sistema disciplinare compiuto, nei limiti consentiti alla legge ordinaria.

L'articolo 84-*bis* prevede che possono essere addetti agli uffici giudiziari, previo decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, magistrati onorari in numero non eccedente le cinquemilatrecento unità relativamente agli uffici giudicanti e non eccedente le milleottocento unità relativamente agli uffici requiranti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.

È poi riaffermato il principio che l'incarico di magistrato onorario determina solo

la costituzione di un rapporto di servizio onorario e non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

Si prevede, inoltre, che ai magistrati onorari siano assegnati i compiti individuati ai sensi del successivo articolo 84-*undecies*, che disciplina i parametri che il Consiglio superiore della magistratura dovrà contemplare nel definire i criteri in base ai quali i singoli uffici giudiziari dovranno disporre in merito alla utilizzazione della magistratura onoraria con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici. Ciò significa che anche per le attività che possono essere svolte dai nuovi magistrati onorari vale il principio del giudice naturale preconstituito per legge e si rinvia ai provvedimenti tabellari, o a quelli organizzativi per gli uffici per i quali non è prevista la adozione di formali tabelle, la definizione degli specifici criteri, da operarsi triennialmente alla luce della riforma introdotta con la legge n. 111 del 2007, in base ai quali si individua il giudice cui attribuire la trattazione del singolo procedimento o il singolo atto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 106 del 2006.

L'articolo 84-*ter* ribadisce che i magistrati onorari, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25: il che equivale a dire che i pareri e le proposte di conferimento dell'incarico sono elaborate dalla specifica sezione per la magistratura onoraria istituita dal decreto legislativo n. 25 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 2007.

Il nuovo incarico di magistrato onorario, a regime, ha durata quinquennale e può essere rinnovato per ulteriori quinquenni a seguito ogni volta di un giudizio di idoneità

all'ulteriore svolgimento della funzione onoraria espresso dal Consiglio superiore della magistratura, anche in questo caso su proposta del consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, previa eventuale audizione dell'interessato, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. La durata di ciascun incarico è prorogata di un pari periodo in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio. In questo modo si è voluto garantire che la maternità non determini effetti direttamente sfavorevoli sulla possibilità per il magistrato onorario di adempiere al proprio *munus* per l'intero periodo consentito dalla legge.

Si è poi previsto che l'incarico di magistrato onorario cessi al compimento del settantesimo anno di età, al fine di coniugare la necessità di esperienza e formazione occorrenti per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali, sia pure in relazione ad ambiti specificamente determinati, con la necessità di garantire un adeguato ricambio che assicuri la persistenza di energie tali da consentire lo svolgimento del *munus publicum* in aggiunta alla propria attività, essendo comunque la funzione onoraria una attività complementare e non esclusiva per i soggetti cui è conferito l'incarico, principio che trova conferma nell'articolo 84-*undecies* che prevede, tra i criteri da osservare per la organizzazione tabellare, quello che l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia comunque compatibile con la prosecuzione della eventuale attività svolta.

L'articolo 84-*quater* è dedicato alla definizione dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico; per poter partecipare alla selezione occorre che l'aspirante:

- a) sia cittadino italiano;
- b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) abbia l'idoneità fisica necessaria per lo svolgimento dell'incarico;

d) abbia compiuto i venticinque anni e non abbia superato i sessantacinque anni;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) sia in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non sia incorso in sanzioni disciplinari superiori all'ammonimento;

h) sia in possesso delle conoscenze linguistiche previste dalla legislazione vigente per l'assegnazione ad uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta o nella provincia autonoma di Bolzano.

È stato poi previsto, in considerazione dell'importanza che riveste il possesso di una specifica esperienza acquisita prima del conferimento dell'incarico, che costituisca titolo di preferenza per l'ammissione al tirocinio in qualità di magistrato onorario l'aver svolto una delle seguenti funzioni, nell'ordine indicato, tenuto conto, per ciascuna di esse, del numero di anni di effettivo servizio:

- a) magistrato ordinario o magistrato militare;
- b) magistrato onorario;
- c) avvocato, notaio o avvocato dello Stato;
- d) docente di ruolo dell'università;
- e) dirigente nella pubblica amministrazione;
- f) funzionario della pubblica amministrazione o ufficiale di polizia giudiziaria con rapporti di impiego costituiti a seguito di concorsi per la partecipazione ai quali era richiesto il possesso del diploma di lau-

rea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni.

I singoli titoli operano nell'ordine in cui sono indicati, di guisa che si procede alla selezione di ulteriori aspiranti solo nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di candidati in possesso di titoli che risultino preferenziali, nell'ordine tassativamente previsto dalla legge.

Nel caso vi siano più aspiranti in possesso del medesimo titolo, che abbiano esercitato l'attività per il medesimo periodo, e per i candidati in possesso della sola laurea, sono stati previsti i seguenti ulteriori criteri di preferenza, nell'ordine tassativamente previsto dalla norma, al fine di determinare la graduatoria:

1) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

2) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

4) avere conseguito la laurea in giurisprudenza con la votazione più elevata;

5) l'essere più anziano di età.

Per la nomina è necessario il superamento del tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies*, nonché la collocazione in posizione utile in graduatoria in relazione ai posti disponibili. Dal tirocinio sono tuttavia esclusi i magistrati ordinari ed i magistrati militari qualora gli stessi siano cessati dall'impiego da non oltre cinque anni.

L'articolo 84-*quinquies* è dedicato al procedimento previsto per giungere al conferimento dell'incarico di magistrato onorario.

Il primo passo della procedura impone che il Consiglio superiore della magistratura proceda alla preventiva individuazione del numero degli incarichi di magistrato onorario resi disponibili negli uffici giudiziari del distretto, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 84-*bis*. A seguito di tale individuazione, ciascun presidente di corte d'appello e ciascun procuratore generale provvedono alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del concorso per titoli per il conferimento dei relativi incarichi, dando notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e dei notai ed alle università del distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del Ministero della giustizia.

La domanda per il conferimento dell'incarico si propone nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* al presidente della corte di appello ed al procuratore generale rispettivamente competenti in relazione alla funzione richiesta. Nella domanda sono indicati i requisiti ed allegati i titoli posseduti, nonché la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal successivo articolo 84-*septies*.

Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di due sedi per ciascun distretto.

Il presidente della corte d'appello e il procuratore generale trasmettono al consiglio giudiziario le domande pervenute per il relativo esame. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula le proposte di ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies*.

Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consi-

glio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies* per un numero di aspiranti non superiore del 20 per cento rispetto al numero di magistrati onorari da nominare.

Le domande per il rinnovo dell'incarico, invece, debbono essere proposte, a pena di decadenza, almeno dodici mesi prima della scadenza dell'incarico al fine di consentire al Consiglio superiore di conoscere per tempo i posti che si renderanno vacanti e procedere ai trasferimenti e poi alla attivazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti.

L'articolo 84-*sexies* disciplina lo svolgimento del tirocinio, che deve essere effettuato dagli aspiranti al fine di consentire di apprezzarne il possesso delle conoscenze e capacità necessarie per il corretto svolgimento della funzione.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, ultima fase della procedura di selezione degli aspiranti, ha una durata di sei mesi e viene svolto presso l'ufficio giudiziario scelto dall'aspirante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che hanno almeno otto anni di anzianità di servizio.

Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati affidatari tra i magistrati dichiarati idonei dal Consiglio superiore della magistratura ed organizza corsi teorico-pratici nel quadro delle attività di formazione decentrata previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Il tirocinio si articola nella partecipazione a tutte le attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, comprese la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio per i tirocinanti nella funzione giudicante e la redazione delle minute dei provvedimenti, e nella frequenza di corsi teorico-pratici della durata non inferiore a quindici giorni organizzati presso la Scuola

superiore della magistratura nel quadro della formazione decentrata.

Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini dimostrate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla sua preparazione culturale e giuridica, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

Il consiglio giudiziario formula per ciascun tirocinante un parere sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I pareri e le relazioni dei magistrati affidatari con la documentazione allegata sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 84-*ter*.

Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 30 euro per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi teorico-pratici. Si tratta di un importo praticamente equivalente a quello già previsto dieci anni fa per i giudici di pace.

L'articolo 84-*septies* disciplina le cause di incompatibilità, escludendo che possano esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria;

f) i dipendenti della pubblica amministrazione che non siano cessati dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Per quanto riguarda la compatibilità tra l'esercizio della professione legale, anche in qualità di praticante abilitato al patrocinio, e la funzione di magistrato onorario è stato previsto che tali soggetti non possano svolgere la propria attività nel circondario dell'ufficio di destinazione e che non possano inoltre svolgere la predetta funzione quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) svolgimento da parte di parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado di attività di natura professionale o di lavoro dipendente o parasubordinato per imprese di assicurazione o banche aventi sede nel circondario;

2) iscrizione all'ordine degli avvocati del medesimo circondario dell'aspirante magistrato onorario, o svolgimento della attività professionale in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del coniuge o del convivente, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado;

3) sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza con magistrati onorari o ordinari dello stesso ufficio o tra uffici tra loro collegati come tribunale e procura della Repubblica.

Tale incompatibilità non è, però assoluta in quanto la valutazione della sua concreta valenza è attribuita al Consiglio superiore della magistratura che la opera tenendo conto di quanto previsto nell'articolo 18, commi secondo, lettere a), b) e c), e terzo, dello stesso regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono, altresì, rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente.

Il magistrato onorario che abbia svolto le funzioni di vice procuratore onorario nel quinquennio precedente alla nomina a giudice onorario non può svolgere le relative funzioni penali nel medesimo distretto. Analogamente chi ha svolto funzioni di giudice onorario nel quinquennio precedente al conferimento dell'incarico di vice procuratore onorario non può svolgere le relative funzioni nello stesso distretto.

È stato, inoltre, previsto che il magistrato onorario non possa assumere l'incarico di curatore, consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto a cui appartiene l'ufficio presso il quale esercita le funzioni onorarie.

Infine i funzionari della pubblica amministrazione o gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 84-*quater*, comma 2, lettera f), non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario negli uffici giudiziari del circondario in cui rientrano gli uffici presso i quali hanno prestato servizio nei tre anni antecedenti alla nomina.

Per quanto riguarda la nomina, l'articolo 84-*octies* prevede che gli aspiranti magistrati onorari, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possano essere destinati, a domanda ed in assenza di cause di incom-

patibilità, ad altre sedi vacanti del medesimo distretto.

È stato specificamente previsto che, in caso di conferimento di incarico condizionato alla cessazione dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 84-*septies*, comma 1, lettera *f*), questa debba avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio di magistrato onorario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

Il magistrato onorario assume possesso, a pena di decadenza, dell'ufficio di destinazione entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, o nel termine più breve fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10 dello stesso regio decreto n. 12 del 1941.

Al fine di evitare la interruzione della attività nelle more del rinnovo dell'incarico, è stato previsto che i magistrati onorari che hanno in corso la procedura di rinnovo rimangono in servizio fino alla definizione di tale procedura anche oltre il termine di scadenza del singolo incarico. Il rinnovo della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quinquennio già decorso. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore, che non necessita di decreto del Ministro: ciò al fine di limitare al massimo nel tempo lo svolgimento della funzione onoraria da parte di un soggetto non ritenuto idoneo dal Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 84-*novies* disciplina le ipotesi di cessazione, decadenza e revoca dall'incarico.

Il magistrato onorario, salve le eccezioni previste dalla norma transitoria, cessa normalmente dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età, oppure in caso di mancata riconferma, secondo le procedure

di cui all'articolo 84-*octies*, comma 4, o per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il magistrato onorario decade dall'incarico se non assume le sue funzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto n. 12 del 1941, se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio, se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o se sopravviene una causa di incompatibilità.

Il magistrato onorario è, poi, revocato dall'incarico a seguito di procedimento disciplinare in caso di inosservanza dei doveri inerenti all'incarico stesso.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'incarico è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina, fatta eccezione per l'ipotesi di inidoneità all'esito della valutazione di professionalità per il rinnovo dell'incarico per un ulteriore quadriennio, fattispecie per la quale l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 84-*octies* rende sufficiente, come già ricordato, la sola delibera del Consiglio superiore.

L'articolo 84-*decies* specifica i diritti ed i doveri del magistrato onorario prevedendo che questi sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, ed abbia inoltre l'obbligo di comunicare le cause di incompatibilità sopravvenute e di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge o il convivente abbiano, o abbiano avuto, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti; in altre parole, che abbia l'obbligo di comunicare tempestivamente la sopravvenienza di quei fatti che costituiscono specifiche cause di incompatibilità o che possano comunque essere rilevanti nella

corretta valutazione del rispetto del principio di imparzialità, sia in senso soggettivo sia in senso oggettivo.

Si prevede, inoltre, la possibilità per il magistrato ordinario di chiedere il trasferimento ad altra sede, dopo almeno due anni di svolgimento delle funzioni onorarie presso la stessa sede, di un ufficio anche appartenente ad un diverso circondario, a condizione che non sussistano cause di incompatibilità, sia specifiche, vale a dire quelle connesse con l'attività principale esercitata in costanza di incarico o prima del conferimento, sia funzionali, vale a dire quelle connesse al cambiamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa.

Il capo II del titolo III-*bis* consta di un unico articolo, interamente dedicato alla individuazione dei procedimenti che possono essere tabellarmente svolti dai magistrati onorari a seconda che prestino la loro attività nel settore penale o in quello civile. Un aspetto importante della riforma è connesso con il fatto che non vi è più un contenzioso la cui trattazione è riservata al giudice onorario, ma solo la individuazione dei settori nei quali può essere incaricato di svolgere attività in base a parametri ed indicazioni contenuti nella tabella dell'ufficio o nel provvedimento di organizzazione per gli uffici per i quali non sia previsto il provvedimento tabellare.

L'articolo 84-*undecies* è dunque dedicato alla individuazione dei settori nei quali i magistrati onorari possono essere chiamati a svolgere la loro attività. In particolare, i giudici onorari possono essere addetti a funzioni giudicanti civili e penali ed i sostituti procuratori onorari possono essere addetti a funzioni requirenti, con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio, in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio, tenuto conto anche della compatibilità dell'impegno richiesto con la prosecu-

zione dello svolgimento delle attività consentite.

Tale ultimo aspetto riveste un ruolo importante perché pone una norma di organizzazione connaturata alla caratteristica essenziale del servizio onorario che, proprio in quanto costituisce un *munus publicum* e non esclude il contemporaneo svolgimento di altre attività, deve necessariamente essere strutturato secondo modalità di impegno che contemperino le diverse esigenze sia pure attribuendo il giusto valore alla attività pubblica.

I criteri generali per la predisposizione dei provvedimenti tabellari od organizzativi sono fissati dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

a) che, come detto, l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia compatibile con la prosecuzione dello svolgimento delle attività consentite;

b) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici onorari possano essere adibiti a funzioni monocratiche fatta eccezione per quelle di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare, di componente del collegio della corte di assise, del tribunale del riesame e di quello per le misure di prevenzione. Nei giudizi monocratici possono, invece, essere adibiti prioritariamente alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del medesimo codice e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria. La ragione della esclusione di alcune attività è intimamente connessa alla loro incidenza sullo *status libertatis* e sulla capacità invasiva della sfera privata di alcuni provvedimenti cautelari personali o reali, o di quelli diretti alla acquisizione di possibili elementi a fini probatori.

Proprio la rilevanza e la invasività di tali provvedimenti rende opportuno che gli stessi siano riservati alla magistratura professionale;

c) che nell'ambito delle funzioni civili di primo grado i giudici onorari siano prevalentemente addetti alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, vale a dire relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

d) che gli stessi possano, altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, dell'11 luglio 2007, e di altre controversie di valore inferiore a 50.000 euro, con esclusione di quelle in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, di quelle in materia fallimentare, di famiglia e di stato e capacità delle persone, in materia di separazione personale dei coniugi o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di responsabilità professionale, di diffamazione a mezzo stampa, di marchio e brevetto, di diritto d'autore, di divisione o successione, di diritti reali immobiliari, di querela di falso, di società, di impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, in materia cautelare, delle opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia,

delle opposizioni avverso le sanzioni finanziarie, nonché in materia di appalti quando sia parte una pubblica amministrazione, in materia elettorale, in materia di diritto della navigazione e in tutti i procedimenti di valore indeterminato. Anche in questo caso la esclusione di settori di attività da quelli in cui il progetto tabellare può prevederne la utilizzazione trova la sua giustificazione nella rilevanza che le relative controversie ordinariamente assumono nella vita di relazione della collettività, rendendo opportuna la loro riserva alla sola magistratura professionale;

e) che nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica onorario i magistrati onorari possano essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui alla precedente lettera b), con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria e di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione, in entrambi i casi, per i giudizi direttissimi; possono inoltre trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio, previo visto del procuratore della Repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; non possono, invece, richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389 e 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all'articolo 391 del predetto codice; possono essere delegati nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla precedente lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2002,

n. 115; al magistrato onorario può inoltre essere delegata la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 557 del codice di procedura penale; in materia civile, stante la delicatezza degli interessi coinvolti, si è ritenute, di dover escludere ogni possibilità di delega.

Si conferma poi la previsione che i magistrati onorari, fatte salve le attività per le quali è esclusa la trattazione, possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente. Si forniscono, altresì, anche alcuni criteri di indirizzo al fine della corretta interpretazione della valenza della fattispecie dell'impedimento, chiarendo che in essa rientra anche la situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio. La norma consente, infine, l'applicazione dei magistrati ordinari presso altri uffici del medesimo distretto, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi.

Il successivo capo III del nuovo titolo III-*bis* dell'ordinamento giudiziario è integralmente dedicato al sistema di responsabilità disciplinare, dettando la disciplina attuativa dei principi della tassatività degli illeciti disciplinari, delle sanzioni applicabili, del procedimento disciplinare, del diritto di difesa.

L'articolo 84-*duodecies* prevede che, per quanto non specificamente previsto nel medesimo capo III, al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati onorari si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109: 1, comma 1, 2, comma 1, fatta eccezione per le lettere *b)*, *p)*, *dd)*, *ee)* e *gg)*, 3, comma 1, fatta ec-

cezione per le lettere *c)* e *d)*, 3-*bis*, 4, 15, comma 1-*bis*, e 20.

Si prevede, inoltre, che costituisca altresì illecito disciplinare lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria onoraria di cui all'articolo 84-*septies* nonché di attività tali da recare in concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

L'articolo 84-*terdecies* prevede che il magistrato onorario che viola i propri doveri sia soggetto alle sanzioni disciplinari della censura e della revoca dell'incarico.

Si prevede inoltre la disciplina del concorso di più illeciti disciplinari per i quali si debbano irrogare più sanzioni di diversa gravità, stabilendo che in tali casi si applichi la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando, invece, più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.

Gli articoli 84-*quaterdecies* e 84-*quiesdecies* definiscono in cosa consistono le sanzioni disciplinari, prevedendo in particolare che la censura sia una dichiarazione formale di biasimo, contenuta nel dispositivo del provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del consiglio giudiziario competente, e che la revoca dell'incarico sia adottata con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura e determini la cessazione dall'incarico dalla data di comunicazione del decreto stesso o della sospensione dalle funzioni onorarie se disposta a seguito di procedimento cautelare.

L'articolo 84-*sexiesdecies* disciplina il raccordo tra gli illeciti disciplinari e le san-

zioni, prevedendo che si applichi la sanzione della censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-*decies*, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole occasionale inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della possibile sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 84-*septies* quando non sia stata pronunciata la decadenza;

d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

g) la scarsa laboriosità, se abituale;

h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

l) l'aver posto in essere comportamenti individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto applicabile alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 84-*duodecies*, con ulteriore esclusione delle lettere e), g), h) e i) del predetto articolo 3, comma 1.

Si applica, invece, la sanzione della revoca dell'incarico per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-*decies*, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

c) i comportamenti posti in essere in violazione dell'articolo 3, comma 1, lettere e), g), h) ed i), del citato decreto legislativo n. 109 del 2006;

d) il magistrato onorario che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale, o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

L'articolo 84-*septiesdecies* disciplina la titolarità della azione disciplinare ed i termini di decadenza per l'esercizio della stessa, prevedendo che entro un anno dalla notizia di un fatto avente rilievo disciplinare il presidente della corte di appello per i giudici onorari ed il procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte per i sostituti procuratori onorari, a pena di decadenza, promuove l'azione disciplinare procedendo alla contestazione dell'illecito disciplinare sulla base della informativa di cui all'articolo 84-*octiesdecies*, comma 4, o delle notizie delle quali abbiano avuto conoscenza a seguito dell'assunzione di sommarie informazioni, o del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, o di segnalazione del Ministro della giustizia. La notizia dell'illecito è da considerare circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, l'informazione non costituisce notizia di rilievo disciplinare ed è inidonea a far decorrere il termine di decadenza.

La contestazione dell'illecito disciplinare deve contenere tutti gli elementi necessari

alla corretta individuazione del fatto e della norma disciplinare violata. L'incolpato può chiedere di essere sentito personalmente e può depositare entro trenta giorni dalla contestazione una propria memoria difensiva; ha diritto, nel medesimo termine, di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale formula la proposta e la comunica al consiglio giudiziario e all'incolpato che può chiedere di essere sentito da tale organo facendosi assistere da un collega o da un avvocato e può depositare memorie fino a cinque giorni prima della seduta del consiglio giudiziario in cui è trattato il procedimento. Ha inoltre diritto di presentare al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni avverso la proposta del consiglio giudiziario entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione della trasmissione della relativa delibera al Consiglio superiore della magistratura.

La decisione del Consiglio superiore della magistratura è adottata a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di promuovimento dell'azione disciplinare.

L'articolo 84-*octiesdecies* disciplina l'istituto della sospensione cautelare del magistrato onorario prevedendo che, su richiesta del presidente della corte di appello o del procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte, il Consiglio superiore della magistratura sospenda dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio superiore della magistratura, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

Quando il magistrato onorario è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni e possano comportare l'applicazione della sanzione della revoca dell'incarico, il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa corte possono chiedere al Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato onorario anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

È stato, in ogni caso, previsto che la sospensione cautelare connessa a illeciti disciplinari possa essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

Nel capo II del disegno di legge si prevede l'istituzione del tribunale ordinario di primo grado, ufficio unico nel quale vengono a concentrarsi tutte le controversie civili e penali di primo grado, con esclusione del contenzioso già devoluto ai tribunali per i minorenni ed ai tribunali di sorveglianza.

All'articolo 2, si è previsto che a decorrere dal 31 dicembre 2014 gli uffici del giudice di pace siano trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze siano trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario sono insediati, con le seguenti modalità, restando, tuttavia, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267:

a) le competenze degli uffici del giudice di pace siti in località coincidenti con la sede circondariale del tribunale o con sezioni distaccate dello stesso sono esercitate dal tribunale ordinario di primo grado o dalla sezione distaccata dello stesso sulla base dei criteri di organizzazione contenuti nelle tabelle di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12, che tengano conto della esigenza di istituire apposite sezioni per la giustizia di pace, avente ad oggetto le controversie specificamente indicate;

b) le competenze degli uffici del giudice di pace che non coincidono con articolazioni esistenti del tribunale ordinario di primo grado sono esercitate da sezioni decentrate per la giustizia di pace, la cui competenza per territorio è individuata con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi sentito il Consiglio superiore della magistratura entro il 30 dicembre 2014 nelle quali possono essere trattati solo i procedimenti civili relativi a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore esalazioni rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità nonché i procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, dell'11 luglio 2007, e i procedimenti penali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

c) la riassegnazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge è attuata con modalità tali da consentire la conservazione della trattazione del procedimento da parte del magistrato onorario assegnatario e della data di udienza prevista;

d) il coordinamento delle sedi decentrate per la giustizia di pace è attribuito al magistrato che coordina la sezione distaccata nel cui territorio essa è collocata o ad un presidente di sezione del tribunale ordinario di primo grado in caso di assenza di sezione distaccate;

e) per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data del 31 dicembre 2014, l'impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza;

f) i procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data del 31 luglio 2014 sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;

g) gli incarichi conferiti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario con durata quinquennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi di giudice di pace sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario di durata quinquennale a decorrere dal 31 dicembre 2014;

h) a decorrere dal 31 dicembre 2014 cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276, e sono soppresse le sezioni stralcio;

i) il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace nonché i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi entrano a far parte del tribunale nel cui circondario si trovano a decorrere dal 31 dicembre 2014; in prima applicazione, il personale è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale or-

dinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio.

L'articolo 3 disciplina le modalità di determinazione dell'indennità da corrispondere ai magistrati onorari in relazione allo svolgimento del *munus publicum* loro affidato. Tale effetto si determina attraverso la sostituzione dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

L'indennità è integralmente commisurata a parametri collegati con l'attività svolta al fine di privilegiare l'impegno che viene ad essere profuso nell'adempimento della funzione.

Non si tratta, quindi, di una sorta di pagamento a cottimo, vale a dire una remunerazione connessa alla quantità di lavoro prodotto, ma della utilizzazione - quali corretti criteri per individuare la misura della indennità, che come è noto non ha alcuna valenza retributiva né una correlazione diretta con la qualità e quantità del servizio reso, non trattandosi né di lavoro dipendente né di lavoro autonomo - di alcuni parametri che meglio di altri possono caratterizzare l'attività svolta.

In questa ottica si è previsto che ai magistrati onorari spetti:

a) una indennità di euro 36,15 per ogni giorno di udienza o di partecipazione ad udienza monocratica, dibattimentale o camerale, con un limite massimo di quindici udienze mensili. L'indennità giornaliera di udienza compete una sola volta indipendentemente dal numero di udienze cui il magistrato onorario partecipa nella stessa giornata;

b) una indennità di euro 56,81 per ogni sentenza o verbale di conciliazione in materia civile o penale emessi, con esclusione di quelle che decidano unicamente sulla competenza, e una indennità di euro 10 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di proce-

dura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato;

c) in materia penale è corrisposta una indennità di euro 56,81 per ogni richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione di pena su richiesta o di giudizio immediato nonché una indennità di euro 10 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

- decreto di archiviazione e relativa richiesta, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con esclusione di quelli emessi per essere rimasto sconosciuto il reo;

- provvedimento con il quale il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

- decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

- provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

- decreto di sequestro preventivo e conservativo e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro;

- ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

- decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, e relativo decreto o richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

- decisione di riapertura delle indagini e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

- decreto penale di condanna.

Si è poi previsto che l'ammontare delle indennità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sia rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. In prima applicazione si è previsto che il primo triennio utile decorra dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.

Le indennità spettanti ai magistrati onorari sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e sono assimilate, a fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente. Si è comunque previsto che l'indennità annuale spettante ai magistrati onorari non possa superare in ogni caso l'importo complessivo di euro 72.000 lordi annui, in essa compresa anche la eventuale quota di contribuzione a forme di previdenza complementare.

A tal fine si è previsto che sull'indennità annualmente corrisposta ai magistrati onorari iscritti ad ordini professionali si applichi la ritenuta previdenziale prevista dalla rispettiva cassa di previdenza di appartenenza per le prestazioni professionali a terzi, allo stato pari al 2 per cento, e che nei confronti dei magistrati onorari non iscritti ad ordini professionali detto versamento sia invece operato, a richiesta degli interessati ed in misura pari al 2 per cento dell'importo lordo corrisposto nel mese, in favore di eventuali fondi assicurativi sottoscritti dagli stessi per un periodo non inferiore dieci anni.

L'articolo 4 reca le norme transitorie necessarie per evitare di disperdere nell'immediato le professionalità ormai formatesi, po-

nendo un diverso regime in relazione alla diversa durata massima degli incarichi prevista dalla legge.

È stato previsto, quindi, che l'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, in cui è trasformato quello dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della legge, sia rinnovabile ogni cinque anni previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fino alla cessazione per limiti di età che è fissata:

a) in settantacinque anni, per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della legge;

b) in settanta anni per coloro che hanno meno di sessantotto anni.

Il nuovo incarico non può, comunque, essere svolto più di otto anni nella medesima posizione tabellare.

L'incarico di magistrato onorario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, in cui è trasformato quello dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge, può essere rinnovato, alla scadenza, per due periodi di quattro anni, previa delibera favorevole del Consiglio superiore della magistratura. Anche per i titolari degli incarichi trasformati, per i quali in precedenza vigeva un limite di cessazione dallo stesso fissato a settantadue anni, è stato previsto che, in deroga al limite di età di cui al comma 3 dell'articolo 84-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la cessazione per limiti di età sia fissata:

a) in settantadue anni, per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della legge;

b) in settanta anni per coloro che hanno meno di sessantotto anni.

È stato inoltre precisato, al comma 3, che anche per tali magistrati le valutazioni in vista dei rinnovi quinquennali degli incarichi sono operate in base ai criteri ed agli ele-

menti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che in fase di prima applicazione tutti i magistrati onorari in servizio siano sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base degli elementi di cui al comma 3 ed in caso di valutazione negativa sia disposta la cessazione dall'incarico.

Si è poi previsto che le norme per lo svolgimento della selezione degli aspiranti magistrati onorari vengano adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Conseguenza della possibile protrazione degli incarichi, previa trasformazione degli stessi, è la sospensione della pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e di nuove nomine di giudici di pace fino al 31 dicembre 2014. Inoltre sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

Sempre quale norma transitoria si è ritenuto necessario disciplinare la situazione di transizione tra il nuovo ed il precedente sistema disciplinare, prevedendo che le disposizioni di cui al capo III del titolo III-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applichino ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Per i giudici di pace esse si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014 e, in deroga a quanto sopra, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, salva, comunque, l'applicazione degli articoli 84-*terdecies*, 84-*quaterdecies*, 84-*quinquiesdecies* e 84-*sexiesdecies*, 84-*septiesdecies*, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ove più favorevoli.

L'articolo 5 reca una serie di modifiche necessarie per operare un immediato coordi-

namento tra le norme esistenti e quelle introdotte con la riforma, quale ad esempio la trasformazione della sezione per i giudici di pace dei consigli giudiziari nella sezione per i giudici onorari.

Merita di essere segnalato il comma 9, che prevede che, a favore dei magistrati onorari che svolgeranno senza incorrere in sanzioni disciplinari l'incarico per due quadrienni, sia riconosciuta una riserva di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle ex carriere direttive del personale civile della pubblica amministrazione, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della giustizia e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

L'articolo 6 contiene una delega per la emanazione di uno o più decreti legislativi di coordinamento, al fine di operare l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ed il coordinamento delle altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

Il capo III è dedicato alle norme transitorie, finalizzate a consentire di azzerare entro quattro anni il contenzioso pendente alla data del 30 novembre 2014.

Per conseguire tale risultato, senza incorrere nei problemi emersi nella precedente esperienza costituita dalle sezioni stralcio, si è prevista la possibilità di utilizzare, sia pure nei limiti previsti per la sua utilizzazione specificamente adattati solo per tali controversie, tutta la magistratura onoraria con modalità tali da creare una diretta relazione tra gli attuali modi di udienza dei magistrati togati ed il singolo progetto di definizione da predisporre, tenendo conto che la definizione deve essere assicurata dal magistrato togato e dai giudici onorari a lui collegati secondo i criteri tabellari e con modalità che consentano un monitoraggio costante dell'andamento della attività di definizione.

L'inserimento dei giudici onorari all'interno della sezione è operato al fine di poter utilizzare le riunioni di coordinamento e di

esame della giurisprudenza della sezione, anche alla luce degli orientamenti aggiornati della Cassazione e delle innovazioni che intervengano, potendo anche affrontare congiuntamente le nuove questioni di diritto, senza evidentemente tener conto degli aspetti di merito delle singole controversie.

Si è voluto in questo modo cercare di affrontare il problema del recupero dell'arretrato facendo ricorso alle risorse complessive del gruppo, per quanto attiene a tutto ciò che può essere definito di supporto alla giurisdizione, rimanendo sempre fermo il principio della autonomia ed indipendenza del giudice, che nella decisione è soggetto solo alla legge ed al rispetto delle forme e delle risultanze processuali.

In particolare, l'articolo 7 prevede che per la definizione dei procedimenti civili e penali pendenti alla data del 30 novembre 2014, esclusi quelli civili già assunti in decisione entro tale data, e dei procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria si provveda, nei modi e termini previsti dalla legge, anche mediante il ricorso a giudici onorari di tribunale e a sostituti procuratori onorari, questi ultimi ovviamente in relazione ai procedimenti pendenti innanzi agli uffici requirenti.

Il comma 2 disciplina le procedure da seguire per individuare le dotazioni di magistrati onorari da assegnare a ciascun ufficio, prevedendo che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, siano definite le dotazioni di magistrati onorari da assegnare agli uffici giudiziari di primo e secondo grado tenuto conto della entità del contenzioso pendente in ciascun ufficio alla data del 31 dicembre 2012, della percentuale media, relativa all'ultimo biennio anteriore al 31 dicembre 2012, di definizione dei procedimenti sopravvenuti, e della scoperta media dell'ufficio nel

biennio, con la finalità di definire le pendenze arretrate entro quattro anni.

L'utilizzo di un duplice parametro, quello oggettivo costituito dal numero di procedimenti pendenti e quello soggettivo relativo alla media di definizione dei procedimenti stessi nel biennio 2006-2007 e alla media di scoperta dell'ufficio nel biennio, ha il fine di fissare il numero di magistrati onorari con modalità che tengano anche conto delle modalità di formazione dell'arretrato, ferma restando, comunque, l'esigenza di accelerare la definizione dell'arretrato.

Entro venti giorni dalla definizione del numero di magistrati onorari utilizzabili presso ciascun ufficio, i capi dei medesimi uffici provvederanno a trasmettere ai consigli giudiziari le proposte di modifica tabellare immediatamente esecutive rivolte a dare attuazione alle finalità della legge; le proposte saranno elaborate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 8.

Si prevede, come si è detto, una deroga al limite di valore di cui si deve tener conto per stabilire il progetto tabellare di utilizzazione della magistratura onoraria, contenuto nell'articolo 84-*undecies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che in relazione ai procedimenti arretrati il magistrato onorario possa vedersi assegnare procedimenti civili di valore non superiore a 100.000 euro.

L'articolo 8 disciplina le procedure per l'attuazione della variazione alle tabelle o ai programmi organizzativi dell'ufficio in vista della attività di recupero dell'arretrato. Si prevede, in particolare, che presso ogni ufficio giudiziario ove sia previsto un contingente di magistrati onorari il capo dell'ufficio debba provvedere nel rispetto del termine di venti giorni alla modifica delle tabelle, per adeguarle al programma per la definizione sollecita dei procedimenti pendenti alla data del 30 novembre 2014.

L'assegnazione dei magistrati onorari nelle sezioni o gruppi di lavoro è operata, di regola, in ragione di un giudice onorario ogni due magistrati ordinari. Se l'entità del contenzioso pendente è notevole, il rapporto può anche essere di due magistrati onorari per giudice ordinario, ma non superiore. La individuazione dei procedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, è eseguita sotto il controllo del presidente di sezione o del responsabile del gruppo di lavoro, con l'ausilio del magistrato ordinario e dei magistrati onorari allo stesso collegati; la ripartizione e l'ordine di trattazione degli stessi sono effettuati secondo criteri da adottarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura che terranno anche conto, nel prevedere la ripartizione dei fascicoli tra il magistrato ordinario ed i magistrati onorari allo stesso collegati, dell'ordine di anzianità dei procedimenti e delle tipologie di contenzioso che possono essere trattate dalla magistratura onoraria, della necessità di individuare per ciascun ruolo un programma di definizione del contenzioso e della applicabilità ai procedimenti penali della legge 31 luglio 2006, n. 241; dalla possibilità di riassegnazione sono esclusi i procedimenti civili già rinviati per la udienza di precisazione delle conclusioni compresa nel periodo di cinque mesi dalla data di ripartizione del ruolo, mentre può essere effettuata l'assegnazione al giudice onorario dei procedimenti rinviati ad epoca successiva. Allo stesso modo si opera la riassegnazione dei procedimenti eventualmente ancora pendenti alla data del 30 dicembre 2014 innanzi alle sezioni stralcio di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276.

Al fine dell'ordinato avvio e della sollecita definizione delle attività di recupero del contenzioso pendente, i presidenti di sezione ed i procuratori aggiunti della Repubblica procedono a riunioni con tutti i magistrati ordinari ed onorari della propria sezione o gruppo e con il funzionario preposto alla cancelleria o segreteria giudiziaria, per esaminare congiuntamente gli eventuali pro-

blemi insorti e le innovazioni che possono avere effetti sul lavoro giudiziario, e per formulare proposte al capo dell'ufficio se le soluzioni esulano dai loro poteri di intervento. Nelle riunioni di cui all'articolo 47-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed in quelle convocate dai procuratori aggiunti, da tenersi periodicamente, sono esaminati gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dai magistrati ordinari ed onorari della sezione o del gruppo di lavoro. La presenza a dette riunioni è obbligatoria sia per i magistrati ordinari sia per quelli onorari.

Ciascuna sezione o gruppo di lavoro riferisce periodicamente al capo dell'ufficio sulla attività svolta e sulla dinamica dei flussi del contenzioso; il capo dell'ufficio invia una relazione al consiglio giudiziario unitamente ad eventuali proposte di modifica tabellare per le valutazioni di competenza.

L'articolo 9 prevede che per far fronte alle attività amministrative connesse con l'aumento delle udienze, della definizione dei procedimenti e delle incombenze istruttorie, in assenza della possibilità di procedere alla assunzione di personale amministrativo per coprire le attuali notevoli carenze della giustizia, il personale amministrativo del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in relazione alle sole esigenze connesse con il recupero dell'arretrato, sia autorizzato, in deroga alle disposizioni vigenti, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per gli anni 2014, 2015 e 2016, per un monte ore pari ad euro 1.800.000 l'anno.

L'articolo 10 opera le abrogazioni delle norme non più applicabili per effetto della presente riforma, modulando l'abrogazione in funzione delle norme direttamente applicabili e di quelle che diverranno applicabili al momento della entrata in funzione del tribunale ordinario di primo grado.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria del provvedimento, che comporta un onere, in parte a regime ed in parte destinato a prodursi solo nel tempo necessario alla de-

finizione del contenzioso arretrato, a decorrere dal 2014 stimato in euro 25.357.969, anche se ovviamente l'onere per il 2014 sarà assai più ridotto considerato che buona parte degli interventi potranno essere realizzati solo nella seconda metà dell'anno.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore delle norme contenute nella legge, una parte

delle quali entra in vigore a seguito della normale *vacatio*, mentre quelle connesse con la istituzione del tribunale ordinario di primo grado e la attivazione degli strumenti per il recupero dell'arretrato troveranno applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2014.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA
MAGISTRATURA ONORARIA

Art. 1.

(Disciplina della magistratura onoraria)

1. Nell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di seguito denominato «regio decreto n. 12 del 1941», dopo il titolo III è inserito il seguente:

«TITOLO III-*bis*

DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

CAPO I

DEI MAGISTRATI ONORARI

Art. 84-*bis*.

(Magistrati onorari)

1. Possono essere addetti agli uffici giudiziari, previo decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, magistrati onorari in numero non eccedente le cinquemilatrecento unità relativamente agli uffici giudicanti e non eccedente le milleottocento unità relativamente agli uffici requirenti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.

2. L'incarico di magistrato onorario determina solo la costituzione di un rapporto di servizio onorario e non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

3. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 sono assegnati i compiti di cui all'articolo 84-*undecies* con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici.

Art. 84-*ter*.

(Durata dell'incarico e modalità di conferimento)

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

2. L'incarico di magistrato onorario ha durata quadriennale e può essere rinnovato ogni cinque anni a seguito ogni volta di un giudizio di idoneità all'ulteriore svolgimento della funzione onoraria espresso dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, previa eventuale audizione dell'interessato, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. La durata di ciascun incarico è prorogata di un pari periodo in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

3. L'incarico di magistrato onorario cessa al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 84-*quater*.

(*Requisiti per il conferimento dell'incarico*)

1. Per la nomina a magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica;
- d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;
- e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni;
- g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
- h) non aver svolto funzioni di magistrato onorario negli otto anni precedenti all'incarico onorario cui si concorre;
- i) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Costituisce titolo di preferenza per l'ammissione al tirocinio in qualità di magistrato onorario l'aver svolto una delle seguenti funzioni, nell'ordine indicato, tenuto conto, per ciascuna di esse, del numero di anni di effettivo servizio:

- a) magistrato ordinario o magistrato militare;

- b) magistrato onorario;
- c) avvocato, notaio o avvocato dello Stato;
- d) professore o ricercatore di ruolo in materie giuridiche nell'università;
- e) dirigente nella pubblica amministrazione;
- f) funzionario della pubblica amministrazione o ufficiale di polizia giudiziaria con rapporti di impiego costituiti a seguito di concorsi per la partecipazione ai quali era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni.

3. A parità di titolo, nonché per i candidati in possesso del solo requisito della laurea in giurisprudenza, costituisce ulteriore titolo di preferenza, nell'ordine indicato:

- a) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- b) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- c) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza di cui al comma 1, lettera f), con la votazione più elevata;
- e) l'essere più anziano di età.

4. La nomina a magistrato onorario è conseguita, previo superamento del tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies*, dai candidati collocati in graduatoria in posizione utile in relazione ai posti disponibili. Dal tirocinio sono esonerati gli aspiranti provenienti dalla magistratura ordinaria o militare che siano

cessati dal servizio da non oltre un quinquennio.

Art. 84-*quinquies*.

(*Procedimento per il conferimento dell'incarico*)

1. Previa individuazione dal parte del Consiglio superiore della magistratura del numero degli incarichi di magistrato onorario, ciascun presidente di corte d'appello e ciascun procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello provvedono alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del concorso per titoli per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto, dando notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e dei notai nonché alle università aventi sede nel distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito *internet* del Ministero della giustizia.

2. La domanda di conferimento dell'incarico di magistrato onorario deve essere presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di cui al comma 1, al presidente della corte di appello ed al procuratore generale rispettivamente competenti in relazione alla funzione richiesta. Nella domanda sono indicati i requisiti ed è allegata la certificazione attestante i titoli posseduti, nonché la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 84-*septies*.

3. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di due sedi per ciascun distretto.

4. Il presidente della corte d'appello e il procuratore generale trasmettono al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27

gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies*.

5. Le domande di ammissione e le proposte del consiglio giudiziario, di cui al comma 4, sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies* per un numero di aspiranti non superiore del 20 per cento rispetto al numero di magistrati onorari da nominare.

6. Le domande per il rinnovo dell'incarico sono proposte, a pena di decadenza, almeno dodici mesi prima della scadenza dell'incarico stesso.

Art. 84-*sexies*.

(Svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto presso l'ufficio giudiziario scelto dall'aspirante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che hanno almeno otto anni di anzianità di servizio.

2. Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati affidatari tra i magistrati dichiarati idonei dal Consiglio superiore della magistratura ed organizza corsi teorico-pratici ai sensi del comma 3.

3. Il tirocinio si articola nella partecipazione a tutte le attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, comprese la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio per i tirocinanti nella funzione giudicante e la redazione delle minute dei provvedimenti, nonché nella frequenza di corsi teorico-pratici della durata non inferiore a quindici giorni organizzati presso la Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione de-

centrata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

4. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari predispongono una relazione che, anche avuto riguardo alle informazioni fornite dai magistrati assegnatari, contiene elementi per la valutazione delle attitudini dimostrate dal tirocinante, con riferimento in particolare alla sua preparazione culturale, professionale e giuridica, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

5. Il consiglio giudiziario formula per ciascun tirocinante un parere sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. Al parere, trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per la deliberazione di cui all'articolo 84-ter, sono allegate le relazioni dei magistrati affidatari e la documentazione acquisita, ivi comprese le minute dei provvedimenti redatti.

6. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 30 euro per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi teorico-pratici.

Art. 84-septies.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri dei consigli e delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria;

f) i dipendenti della pubblica amministrazione che non siano cessati dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico.

2. Il magistrato onorario che esercita la professione forense, anche in qualità di praticante abilitato al patrocinio, non può svolgere la propria attività professionale nel circondario dell'ufficio di destinazione; non può inoltre svolgere la funzione onoraria nell'ufficio, salvo che ricorrano le condizioni non ostative di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c), e terzo comma, nei seguenti casi:

a) svolgimento, da parte di parenti entro il secondo grado o di affini entro il primo grado, di attività di natura professionale o di lavoro dipendente o parasubordinato per imprese di assicurazione o banche aventi sede nel circondario;

b) iscrizione all'ordine degli avvocati del medesimo circondario dell'aspirante magistrato onorario, ovvero svolgimento della attività professionale in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del coniuge o del convivente, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado;

c) sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza con magistrati onorari o ordinari dello stesso

ufficio o degli uffici del tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente.

4. Il magistrato onorario che abbia svolto le funzioni di sostituto procuratore onorario o di giudice onorario nel quadriennio precedente alla nomina rispettivamente a giudice onorario o vice procuratore onorario non può svolgere le relative funzioni penali presso uffici compresi nel medesimo distretto.

5. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di curatore, consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto a cui appartiene l'ufficio presso il quale esercita le funzioni onorarie.

6. I funzionari della pubblica amministrazione o gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 84-*quater*, comma 2, lettera *f*), non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario presso uffici giudiziari aventi sede nel circondario in cui rientrano gli uffici presso i quali hanno prestato servizio nei tre anni antecedenti alla nomina.

Art 84-*octies*.

(*Nomina*)

1. Coloro che sono stati dichiarati idonei al termine del tirocinio, ma non sono stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda ed in assenza di cause di incompatibilità, ad altre sedi vacanti del medesimo distretto.

2. In caso di conferimento di incarico condizionato alla cessazione dell'attività la-

vorativa, di cui all'articolo 84-*septies*, comma 1, lettera *f*), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio di magistrato onorario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi o dai contratti collettivi in relazione ai singoli impieghi o rapporti di lavoro, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

3. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio di destinazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, o nel termine più breve fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10.

4. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di rinnovo dell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della relativa procedura anche oltre il termine di scadenza del precedente incarico. Il rinnovo della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'incarico già svolto. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura, che non necessita di essere confermato con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 84-*novies*.

(*Cessazione, decadenza e revoca
dall'ufficio*)

1. Il magistrato onorario cessa dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età, o, in caso di mancata riconferma, secondo le procedure di cui all'articolo 84-*octies*, comma 4, o per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

2. Il magistrato onorario decade dall'incarico se non assume le sue funzioni entro

trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10, se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio senza giustificato motivo, se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o se sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il magistrato onorario può essere revocato dall'incarico a seguito di procedimento disciplinare.

4. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'incarico è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina dall'articolo 84-*octies*, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Art. 84-*decies*.

(Doveri e diritti del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Ha inoltre l'obbligo di comunicare le cause di incompatibilità sopravvenute e di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge o il convivente abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

2. Il magistrato onorario può essere trasferito, a domanda, dopo almeno due anni di servizio, presso un posto vacante di altro ufficio anche appartenente ad un diverso circondario, a condizione che non sussistano cause di incompatibilità all'esercizio delle funzioni in tale circondario.

CAPO II

DELLE FUNZIONI ESERCITABILI DA
PARTE DEI MAGISTRATI ONORARI

Art. 84-*undecies*.

(Funzioni dei magistrati onorari)

1. I giudici onorari possono essere addetti a funzioni giudicanti civili e penali ed i sostituti procuratori onorari possono essere addetti a funzioni requirenti, in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio, con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio.

2. I criteri generali per la predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono definiti dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

a) che l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia compatibile con la prosecuzione dello svolgimento delle attività consentite;

b) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici onorari possano essere adibiti a funzioni monocratiche, ad eccezione di quelle di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare, di componente del collegio della corte di assise, del tribunale del riesame e di quello per le misure di prevenzione; che nei giudizi monocratici possano essere adibiti in via prioritaria alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del medesimo codice e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria;

c) che, nell'ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici onorari siano prevalentemente addetti alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, ovvero relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non eccedente i 20.000 euro, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

d) che i giudici onorari di cui alla lettera c) possano altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, e di altre controversie di valore inferiore a 50.000 euro, con esclusione di quelle in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, di quelle in materia fallimentare, sulla famiglia e sullo stato e capacità delle persone, in materia di separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, di responsabilità professionale, di diffamazione a mezzo stampa, di marchio e brevetto, di diritto d'autore, di divisione o successione, di diritti reali immobiliari fuori dei casi previsti dalla lettera c), di querela di falso, di società, di impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione,

in materia cautelare, delle opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia, delle opposizioni avverso le sanzioni finanziarie, nonché delle controversie in materia di appalti quando sia parte una pubblica amministrazione, in materia elettorale, in materia di diritto della navigazione e in tutti i procedimenti di valore indeterminato;

e) che nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica onorario i magistrati onorari possano essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui alla lettera *b)*, con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria e di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi; che possano trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio, previo visto del procuratore della Repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; che non possano richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389 e 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all'articolo 391 del predetto codice; che possano essere delegati nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *b)* del presente comma, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento previsti dall'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; che possano essere delegati a richiedere l'emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 557 del codice di procedura penale;

f) che, fatti salvi i limiti di cui alle lettere b), c), d) ed e), i magistrati onorari possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente; ai predetti fini, costituisce impedimento anche la situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o che abbia in corso lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio;

g) che i magistrati onorari possano altresì essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri uffici del distretto.

CAPO III

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 84-duodecies.

(Procedimento disciplinare)

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati onorari si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109: articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, fatta eccezione per le lettere b), p), dd), ee) e gg), articolo 3, comma 1, fatta eccezione per le lettere c) e d), articoli 3-bis, 4, 15, comma 1-bis, e 20.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, costituisce altresì illecito disciplinare lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria onoraria, di cui all'articolo 84-septies, nonché di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1, comma 1,

del decreto legislativo 23 febbraio 2006,
n. 109.

Art. 84-terdecies.

(Sanzioni)

1. Il magistrato onorario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la revoca dell'incarico.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si devono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile in relazione alla natura ed all'entità dell'illecito.

Art. 84-quaterdecies.

(Censura)

1. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo del provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente.

Art. 84-quinquiesdecies.

(Revoca dell'incarico)

1. La revoca dell'incarico è adottata con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura; essa determina la cessazione dall'incarico dalla data di comunicazione del decreto stesso o dalla sospensione delle

funzioni onorarie, ove disposta ai sensi dell'articolo 84-*octiesdecies*.

Art. 84-*sexiesdecies*.

(*Applicabilità delle sanzioni*)

1. Si applica la sanzione della censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-*decies*, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole occasionale inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 84-*septies* quando non sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico;

d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

g) la scarsa laboriosità, se abituale;

h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

l) l'aver posto in essere comportamenti che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto applicabile alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 84-*duodecies*, comma 1, e fatta ulteriore eccezioni per le lettere e), g), h) e i) del citato articolo 3, comma 1.

2. Si applica la sanzione della revoca dell'incarico per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-*decies*, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

c) l'aver posto in essere i comportamenti di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere e), g), h) ed i), del decreto legislativo n. 109 del 2006;

d) il magistrato onorario che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

Art. 84-*septiesdecies*.

(Titolarietà dell'azione disciplinare)

1. Entro un anno dalla notizia di un fatto avente rilievo disciplinare, il presidente della corte di appello per i giudici onorari ed il procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte per i sostituti procuratori onorari, a pena di decadenza, promuove l'azione disciplinare procedendo alla contestazione dell'illecito disciplinare sulla base della informativa di cui all'articolo 84-*octiesdecies*, comma 4, o delle notizie delle quali abbiano avuto conoscenza a seguito dell'assunzione di sommarie informazioni o del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, o di segnalazione del Ministro della giustizia. La notizia dell'illecito è da considerare circostanziata

quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, l'informazione non costituisce notizia di rilievo disciplinare ed è inidonea a far decorrere il termine di decadenza. L'illecito disciplinare non è, comunque, configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Ciascun titolare dell'azione disciplinare procede all'archiviazione se il fatto addebitato costituisce condotta di scarsa rilevanza disciplinare o forma oggetto di notizia non circostanziata.

2. La contestazione dell'illecito disciplinare deve contenere tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione del fatto o della norma disciplinare violata. L'incolpato può chiedere di essere sentito personalmente, può depositare, entro trenta giorni dalla contestazione, una propria memoria difensiva ed ha diritto, nel medesimo termine, di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale formula la proposta e la comunica al consiglio giudiziario e all'incolpato; questi può chiedere di essere sentito dal consiglio giudiziario, facendosi assistere da un collega o da un avvocato, e può depositare memorie presso il medesimo organo, fino a cinque giorni prima della seduta in cui è trattato il procedimento. Ha, inoltre, diritto di presentare al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni avverso la proposta del consiglio giudiziario, entro venti giorni dal ricevimento dalla comunicazione della avvenuta trasmissione della relativa delibera al Consiglio superiore della magistratura.

3. La decisione del Consiglio superiore della magistratura è adottata, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di promuovimento dell'azione disciplinare.

Art 84-*octiesdecies*.*(Sospensione cautelare)*

1. Su richiesta del presidente della corte di appello o del procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte, il Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

3. La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio superiore della magistratura, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

4. Quando il magistrato onorario è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni e possano comportare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 84-*terdecies*, comma 1, lettera *b*), il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa corte possono chiedere al Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato onorario anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

5. La sospensione di cui al comma 4 può essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura in qualsiasi momento, anche d'ufficio.».

CAPO II

ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRIMO GRADO

Art. 2.

(Istituzione del tribunale ordinario di primo grado)

1. A decorrere dal 31 dicembre 2014 gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario i predetti uffici sono insediati, con le seguenti modalità:

a) le competenze degli uffici del giudice di pace siti in località coincidenti con la sede circondariale del tribunale o con sezioni distaccate dello stesso sono esercitate dal tribunale ordinario di primo grado o dalla sezione distaccata dello stesso sulla base dei criteri di organizzazione contenuti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941, che tengano conto della esigenza di istituire apposite sezioni per la giustizia di pace, con competenza per i procedimenti di cui alla lettera b);

b) le competenze degli uffici del giudice di pace che non coincidono con articolazioni esistenti del tribunale ordinario di primo grado sono esercitate da sezioni decentrate per la giustizia di pace, la cui competenza per territorio è individuata con decreto del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il 30 dicembre 2014, nelle quali possono essere trattati solo i procedimenti civili relativi a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti nei limiti di euro 20.000, le cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze

stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, le cause di cui all'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché i procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, e i procedimenti penali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

c) la riassegnazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge è attuata con modalità tali da consentire la conservazione della trattazione del procedimento da parte del magistrato onorario assegnatario e della data di udienza prevista;

d) il coordinamento delle sedi decentrate per la giustizia di pace, alle quali sono addetti in via esclusiva i magistrati onorari, è attribuito al magistrato che coordina la sezione distaccata nel cui territorio è collocata la sede decentrata, ovvero ad un presidente di sezione del tribunale ordinario di primo grado in caso di assenza di sezione distaccate;

e) per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data del 31 dicembre 2014, la impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza;

f) i procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data del 31 luglio 2014 sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;

g) gli incarichi conferiti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario, con durata quinquennale a decorrere dalla medesima data. Gli incarichi di giudice di pace sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario, con durata quinquennale a decorrere dal 31 dicembre 2014;

h) a decorrere dal 31 dicembre 2014 cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276, e sono soppresse le sezioni stralcio;

i) il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, nonché i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi, entrano nella disponibilità del tribunale nel cui circondario si trovano a decorrere dal 31 dicembre 2014; in sede di prima applicazione, il personale è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio.

2. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

(Indennità spettanti ai magistrati onorari)

1. L'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - (L) *(Indennità dei magistrati onorari)* - 1. Ai magistrati onorari di cui all'articolo 84-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, spettano le seguenti indennità in relazione al servizio effettivamente prestatato:

a) una indennità di euro 36,15 per ogni giorno di udienza o di partecipazione ad udienza monocratica, dibattimentale o camerale, con un limite massimo di quindici udienze mensili. L'indennità giornaliera di udienza compete una sola volta indipendentemente dal numero di udienze cui il magistrato onorario partecipa nella stessa giornata;

b) una indennità di euro 56,81 per ogni sentenza o verbale di conciliazione in materia civile o penale emessi, con esclusione di quelle che decidano unicamente sulla competenza, ed una indennità di euro 10 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato;

c) in materia penale, una indennità di euro 56,81 per ogni richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione di pena su richiesta o di giudizio immediato nonché una indennità di euro 10 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

1) decreto di archiviazione e relativa richiesta, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 ago-

sto 2000, n. 274, con esclusione di quelli emessi per essere rimasto sconosciuto il reo;

2) provvedimento con il quale il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

3) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

4) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

5) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

6) decreto di sequestro preventivo e conservativo e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

7) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta e relativo decreto o richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

8) decisione di riapertura delle indagini e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

9) decreto penale di condanna e relativa richiesta.

2. L'ammontare delle indennità di cui al comma 1 è rideterminato ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione,

accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. In prima applicazione, il triennio decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente.

4. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui, ivi compresa anche la eventuale quota di cui ai commi 5 e 6.

5. Sull'indennità annualmente corrisposta ai magistrati onorari iscritti ad ordini professionali si applica la ritenuta previdenziale prevista dalla rispettiva cassa di previdenza di appartenenza per le prestazioni professionali nei confronti dei clienti.

6. Nei confronti dei magistrati onorari non iscritti ad ordini professionali e che non hanno precedenti iscrizioni o posizioni previdenziali di cui al comma 7, il versamento di cui al comma 5 è operato, a richiesta degli interessati ed in misura pari al 2 per cento dell'importo lordo corrisposto nel mese, in favore di eventuali fondi assicurativi sottoscritti dagli stessi per un periodo non inferiore a dieci anni.

7. Ai magistrati onorari per i quali non ricorrono le condizioni di cui al comma 5, è versata una somma aggiuntiva pari al 2 per cento dell'importo lordo corrisposto nel mese, a condizione che gli stessi abbiano stipulato un contratto a fini di previdenza privata di durata almeno decennale.».

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, conferito ai giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovabile ogni cinque anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, fino alla cessazione per limiti di età che è fissata:

a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in settanta anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno meno di sessantotto anni.

Il nuovo incarico non può essere svolto per più di otto anni nella medesima posizione tabellare.

2. L'incarico di magistrato onorario, trasformato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), primo periodo, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere rinnovato, alla scadenza, per periodi di cinque anni, previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura. In deroga al limite di età di cui al comma 3 dell'articolo 84-ter del regio decreto n. 12 del 1941, la cessazione per limiti di età per gli incarichi di cui al presente comma è fissata:

a) in settantadue anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in settanta anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno meno di sessantotto anni.

3. Al fine dei rinnovi quinquennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, le relative valutazioni sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all'articolo 11 del de-

creto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

4. In sede di prima applicazione del presente articolo, tutti, i magistrati onorari in servizio, di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3; in caso di valutazione negativa il Consiglio superiore della magistratura dispone la cessazione dall'incarico onorario.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per lo svolgimento della selezione degli aspiranti magistrati onorari.

6. La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove nomine di giudici di pace sono sospese fino al 31 dicembre 2014. Sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al capo III del titolo III-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. Per i giudici di pace le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, salva, comunque, l'applicazione degli articoli 84-*terdecies*, 84-*quaterdecies*, 84-*quingiesdecies*, 84-*sexiesdecies* e 84-*septiesdecies*, comma 3, del regio decreto n. 12 del 1941, ove più favorevoli.

Art. 5.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Nel primo comma dell'articolo 43-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941, le parole: «ed onorari» sono soppresse e dopo le parole: «che dirige la sezione» sono aggiunte in fine le seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 7-*bis*».

2. All'articolo 47 del regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il presidente del tribunale vigila sulla attività svolta dai magistrati onorari assegnati all'ufficio e avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare provvede all'accertamento del fatto anche chiedendo all'interessato di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate ritiene insussistente il fatto rappresentato, dispone l'archiviazione degli atti trasmettendone copia al presidente della corte di appello che li valuta ai fini dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 84-*septiesdecies*.».

3. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *a)*, le parole: «da vice procuratori onorari addetti all'ufficio,» sono soppresse;

b) nella lettera *b)*, le parole: «, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi» sono soppresse;

c) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

d) nella lettera *e)*, le parole: «, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera *a)*» sono soppresse.

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, le parole: «all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati onorari»;

b) le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».

5. All'articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari»;

b) nel comma 2, le parole: «dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o» sono soppresse;

c) nella rubrica, le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».

6. Nella rubrica dell'articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le parole: «giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».

7. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Vigila sulla attività svolta dai magistrati onorari assegnati all'ufficio e, avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare, provvede all'accertamento del fatto anche chiedendo all'interessato di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate ritiene insussistente il fatto rappresentato, dispone l'archiviazione degli atti trasmettendone copia al Procuratore generale presso la corte di appello che li valuta ai fini dell'attività di cui al comma 1 dell'arti-

colo 84-*septiesdecies* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

8. Negli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario di primo grado in composizione monocratica».

9. Ai magistrati onorari che abbiano svolto, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico onorario per due quadrienni con valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura e senza essere incorsi in sanzioni disciplinari, è attribuita una riserva di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle ex carriere direttive del personale civile della pubblica amministrazione, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della giustizia e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Art. 6.

(Delega per il coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento delle disposizioni della presente legge con le altre norme in materia di ordinamento giudiziario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;

b) procedere al coordinamento delle altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e tra le norme in vigore e quelle introdotte dalla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dei relativi schemi; decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

CAPO III

NORME PER LA ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO

Art. 7.

(Trattazione dei procedimenti anteriori al 30 novembre 2014)

1. Per la definizione dei procedimenti civili e penali pendenti alla data del 30 novembre 2014, esclusi quelli civili già assunti in decisione entro tale data, e dei procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria, si provvede, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, mediante il ricorso a giudici onorari di tribunale e sostituti procuratori onorari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura sono definite le dotazioni di magistrati onorari da assegnare agli uffici giudiziari di primo grado tenuto conto della entità del contenzioso pendente in ciascun ufficio alla data del 31 dicembre 2012, della percentuale media relativa all'ultimo biennio anteriore al 31 dicembre 2012, di definizione dei procedimenti sopravvenuti, e della media di scoperta dell'organico nel medesimo biennio, con la finalità di definire le pendenze arretrate entro quattro anni.

3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni, di cui al comma

2, i capi degli uffici provvedono a trasmettere ai consigli giudiziari le proposte di modifica tabellare immediatamente esecutive rivolte a dare attuazione alle finalità della presente legge; le proposte sono elaborate secondo i criteri di cui all'articolo 8.

4. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1, il magistrato onorario può essere incaricato della trattazione di procedimenti civili di valore non superiore a 100.000 euro, fermi restando tutti gli altri limiti di cui all'articolo 84-*undecies*, comma 2, del regio decreto n. 12 del 1941.

Art. 8.

(Modifiche tabellari)

1. Presso ogni ufficio giudiziario ove sia previsto un contingente di magistrati onorari, il capo dell'ufficio deve provvedere, nel rispetto del termine di cui all'articolo 7, comma 3, alla modifica delle tabelle per adeguarle al programma per la definizione dei procedimenti pendenti alla data del 30 novembre 2014, di cui al medesimo articolo 7.

2. L'assegnazione dei magistrati onorari nelle sezioni o gruppi di lavoro è operata, di regola, in ragione di un giudice onorario ogni due magistrati ordinari. Se l'entità del contenzioso pendente è notevole, il rapporto può anche essere di due magistrati onorari per ogni giudice ordinario, ma non superiore. L'individuazione dei procedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, è eseguita sotto il controllo del presidente di sezione o del responsabile del gruppo di lavoro con l'ausilio del magistrato ordinario e dei magistrati onorari allo stesso collegati; la ripartizione e l'ordine di trattazione dei procedimenti stessi sono effettuati sulla base di criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura che devono tenere anche conto, nel prevedere la ripartizione dei fascicoli tra il magistrato ordinario ed i magistrati onorari allo

stesso collegati, dell'ordine di anzianità dei procedimenti e delle tipologie di contenzioso che possono essere trattate dalla magistratura onoraria, della necessità di individuare per ciascun ruolo un programma di definizione del contenzioso e della applicabilità ai procedimenti penali della legge 31 luglio 2006, n. 241; dalla riassegnazione sono esclusi i procedimenti civili già rinviati per la udienza di precisazione delle conclusioni compresa nel periodo di cinque mesi dalla data di ripartizione del ruolo; nella riassegnazione possono essere affidati al giudice onorario i procedimenti rinviati ad epoca successiva. Allo stesso modo si opera la riassegnazione dei procedimenti eventualmente ancora pendenti alla data del 30 dicembre 2014 innanzi alle sezioni stralcio di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276.

3. Al fine dell'ordinato avvio e del sollecito espletamento delle attività di recupero del contenzioso pendente, il Consiglio superiore della magistratura indica criteri per la verifica tempestiva dell'andamento delle definizioni, in particolare prevedendo che i presidenti di sezione ed i procuratori aggiunti della Repubblica procedano con cadenza periodica ravvicinata a riunioni con tutti i magistrati ordinari ed onorari della propria sezione o gruppo e con il funzionario preposto alla cancelleria o segreteria giudiziaria, per esaminare congiuntamente gli eventuali problemi insorti, nonché le innovazioni che possono avere effetti sul lavoro giudiziario, e per formulare proposte al capo dell'ufficio se le soluzioni esulano dai loro poteri di intervento. Può, inoltre essere prevista la periodicità delle riunioni di cui all'articolo 47-*quater* del regio decreto n. 12 del 1941, e di quelle convocate dai procuratori aggiunti, nelle quali esaminare gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dai magistrati ordinari ed onorari della sezione o del gruppo di lavoro, prevedendo che la presenza a dette riunioni sia obbligatoria per i magistrati ordinari e per quelli onorari.

4. Tra i criteri di cui al comma 3 deve essere altresì previsto che ciascuna sezione o gruppo di lavoro riferisca periodicamente al capo dell'ufficio sulla attività svolta e sulla dinamica dei flussi del contenzioso e che il capo dell'ufficio invii una relazione al consiglio giudiziario unitamente ad eventuali proposte di modifica tabellare.

Art. 9.

(Prestazioni di lavoro straordinario)

1. In relazione alle sole esigenze connesse con il recupero dell'arretrato di cui all'articolo 7, comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale del Ministero della giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è autorizzato, in deroga alle disposizioni vigenti, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per gli anni 2014, 2015 e 2016, per un monte ore pari ad euro 1.800.000 l'anno.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, commi secondo e terzo, 71 e 71-bis del regio decreto n. 12 del 1941.

2. La legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2014.

Art. 11.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è autorizzata la spesa

complessiva di euro 13.731.497 per l'anno 2014, euro 14.391.497 per l'anno 2015 ed euro 14.226.497 a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3. Agli oneri indicati ai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 15.531.497 per l'anno 2014, a euro 16.191.497 per l'anno 2015 e ad euro 16.026.497 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciale e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge n. 196 del 2009.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, limitatamente alle disposizioni concernenti i giudici di pace, e 5, commi 3, 4, 5 e 6, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014.

